



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo di strutture, impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale da parte di società, enti, associazioni, gruppi comunque denominati, e singoli cittadini che svolgono attività di carattere sportivo, formativo, sociale, prevalentemente a favore della comunità.

ART. 2 - IMPIANTI CONCEDIBILI

1. Possono essere concessi in uso o gestione, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili :
- a) Palazzetto dello Sport;
 - b) Palestre scuola media di Quinto Vicentino e della scuola Elementare di Lanzé;
 - c) Due campi da calcio di Via Filzi, con pertinenze e accessori;
 - d) Palatenda;
 - e) Spogliatoi annessi alla scuola elementare (pertinenze del Palatenda e Campo in erba sintetica)
 - f) Campo in erba sintetica per calcetto A 5 e tennis a Quinto Vicentino;
 - g) Campo di sabbia a Quinto Vicentino con accessori;
 - h) Piastra polivalente, piastra per pattinaggio e campo in erba per calcetto di Lanzé;
 - i) Piastra polivalente e campo in erba per calcetto di Valproto;
 - j) Piastra polivalente e campo in erba per calcetto di Villaggio Monte Grappa.
 - k) Altri locali o strutture convenzionate dal Comune di Quinto Vicentino con terzi.

ART. 3 - SOGGETTI RICHIEDENTI

La richiesta di utilizzo degli impianti in oggetto può essere inoltrata da:

- a) Società, associazioni o gruppi sportivi con sede nel Comune di Quinto Vic. legalmente costituiti ovvero spontaneamente formati fra persone residenti.
- b) Altre associazioni culturali o ricreative, senza scopo di lucro, operanti nel Comune di Quinto Vicentino.
- c) Società, associazioni o gruppi sportivi con sede fuori dal territorio del Comune di Quinto Vicentino.
- d) Studenti residenti nel Comune di Quinto Vicentino.
- e) Cooperative sociali operanti nel Comune di Quinto Vicentino.
- f) Associazioni di Categoria.

g) La concessione in uso può essere rilasciata, anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei), purché si tratti di soggetti che non agiscono, nel caso specifico, a scopo esclusivamente di lucro, che l'iniziativa o l'attività per la quale si richiede l'uso dei locali o delle strutture sia di interesse di almeno una parte dei cittadini, e previo comunque parere conforme del Sindaco.

ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE

1. La concessione degli stabili di cui all'art. 2 del presente regolamento può essere fatta nelle seguenti forme :

- a) concessione in uso esclusivo.
- b) concessione in uso non esclusivo;
- c) concessione per attività saltuarie;

a) Per uso esclusivo si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente, (per esempio come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale) per un periodo pari ad almeno un anno, con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto, in casi particolari convenzionati con l'Amministrazione Comunale. Questo uso sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale, la cui durata non potrà superare la durata di 4 anni e possono essere stipulate solo con associazioni/organizzazioni operanti nel territorio comunale; Le strutture vengono generalmente concesse a titolo di comodato, con copertura dei costi di gestione (acqua, gas, luce, telefono servizi di pulizia, ecc) che possono essere a carico del comodatario o del comodante, con le modalità e nella misura stabilita dalla stessa convenzione. Per quanto non diversamente previsto in convenzione, si applicano in tali casi le norme del Codice Civile.

b) Per concessione non esclusiva per attività periodiche si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locale, accedendo agli impianti in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica e per un periodo non superiore ad un anno, dopo il quale deve essere rinnovata e tale per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi impianti o che nella stessa fascia oraria vi sia una pluralità di soggetti che accede a locali diversi dello stesso stabile.

c) Per uso saltuario si intende l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale in tutti gli altri casi residuali.

ART. 5 - USO IMPIANTI ALL'APERTO

1. Per quanto attiene agli impianti all'aperto citati nell'art. 2 e qualora non fossero convenzionati, l'uso è libero e gratuito da parte di tutti i cittadini di Quinto Vicentino, sulla base delle leggi che regolano gli spazi liberi pubblici.

2. Apposita domanda va fatta al Comune qualora i soggetti, di cui all'art. 3 intendano organizzare un'attività sportiva a carattere continuativo.

3. Eventuali tariffe saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Le modalità di utilizzo dei suddetti impianti sono regolamentate dalla deliberazione di G.C. n. 69 del 24.05.2006.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio Tributi-Cultura-Sport e Sociale del Comune, in applicazione del calendario annuale approvato dalla Giunta Comunale, provvederà al successivo rilascio delle relative concessioni.

2. Qualora si tratti di locali ubicati all'interno di plessi scolastici, non può essere rilasciata nessuna autorizzazione senza avere prima richiesto ed acquisito il nulla osta del competente organo scolastico.
3. Qualora si tratti di locali che il Comune ha in convenzione con altri Enti, non potrà essere rilasciata nessuna autorizzazione senza avere prima richiesto ed acquisito il nulla osta dell'Ente controparte del Comune.
4. La concessione in uso esclusivo è fatta previa sottoscrizione di apposita convenzione che sarà approvata dalla Giunta Comunale.
5. L'assegnazione in concessione saltuaria o/e in uso non esclusivo viene effettuata dal responsabile del Settore competente.
6. Il presente regolamento costituisce a sua volta parte integrante della convenzione.

ART. 7 – MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive comunali in uso non esclusivo - annuale - dovranno pervenire all'Ufficio Sport del Comune entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. L'Ufficio provvederà a trasmetterle alla competente Commissione Consiliare, la quale proporrà alla Giunta Comunale, sentito anche il parere dell'Assessore allo Sport, l'assegnazione e la ripartizione degli spazi orari, tenendo conto dei criteri generali e delle precedenzae fissate nel presente regolamento (art. 9).
2. Le istanze dovranno contenere:
 - la denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
 - l'indicazione del Presidente del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione, suo indirizzo e numero telefonico;
 - nominativo del responsabile effettivo della custodia delle chiavi dell'immobile;
 - l'attività sportiva che si intende svolgere, (indicare se a scopo di lucro o meno) corredata dalla documentazione richiesta;
 - l'indicazione del giorno, dell'orario e dell'immobile richiesto e quante persone vi potranno essere presenti.
3. Le attività promosse dall'Amministrazione Comunale comunicate con 5 giorni di preavviso o in deroga con carattere di urgenza, annullano ogni altra concessione.
4. Le domande pervenute fuori termine potranno trovare accoglimento solamente qualora, effettuato il riparto, dovessero risultare ancora spazi-orari disponibili. Le modifiche di orari nel corso della stagione sportiva saranno accolte solamente ove non contrastino con altre assegnazioni e non vengano sostanzialmente a stravolgere il piano di riparto di inizio anno.

ART. 8 – FISSAZIONE DEL CALENDARIO

1. La ripartizione degli spazi, e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo degli impianti, operata dalla Giunta, deve ispirarsi a criteri di equità, rispondendo, per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti.
2. Le concessioni stagionali ottenute non rappresentano alcun diritto acquisito né vincolo di prelazione per le stagioni successive, ma solamente eventuale indirizzo.
3. Il piano di utilizzo delle strutture, determinato nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti per le diverse discipline sportive, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

4. La ripartizione degli spazi, e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo degli impianti deve assolutamente sottostare, in via preliminare, a quanto stabilito al comma 2 e 3 del sopraccitato art. 6.

ART. 9 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione degli spazi dovrà tener conto:
 - dell'accertamento che l'Ente richiedente abbia sede a Quinto Vicentino;
 - della continuità e della presenza pluriennale dell'Ente richiedente, nel territorio di Quinto Vicentino;
 - del numero dei tesserati dei soggetti richiedenti, della presenza di un settore giovanile e/o congruo numero di iscritti di cittadini del Comune di Quinto Vicentino;
 - della distinzione fra attività agonistiche svolte società ed associazioni sportive iscritte alle rispettive Federazioni e affiliate al Coni, attività per disabili, promozionali e di mantenimento (da privilegiare nell'ordine);
 - del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili della società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati;
2. Qualora le domande presentate da due o più aventi diritto prevedano lo stesso periodo di utilizzazione sarà data precedenza ai gruppi a) e b) del precedente articolo n. 3, nell'ordine specificato dall'articolo stesso.
2. In ogni caso il Comune di Quinto Vicentino ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali o per la concessione alla scuola elementare o alla scuola media, senza necessità di particolari formalità, sia in ordine ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza. Hanno altresì precedenza le manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune.

ART. 10 – MANIFESTAZIONI

1. Nel caso di singole manifestazioni sportive e non, che prevedano un uso delle strutture limitato nel tempo, le domande dovranno essere inoltrate all'Ufficio competente almeno 10 giorni prima della data indicata per l'uso.
2. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può concedere l'uso degli impianti per manifestazioni non in calendario di particolare rilevanza ricreativa, culturale, sociale e/o alle quali l'Ente partecipi in qualità di organizzatore o patrocinante. In tal caso verrà sospesa la concessione d'uso alle Società e Associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto interessato per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, previa comunicazione scritta da parte del servizio competente ai concessionari con almeno 20 giorni di anticipo, senza che i concessionari possano vantare alcuna pretesa verso l'Ente per l'interruzione dell'attività.
3. Per le manifestazioni non sportive i richiedenti, all'atto del rilascio della concessione, dovranno sottoscrivere per accettazione il presente regolamento osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.

ART. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare le strutture sportive nei limiti dell'atto di concessione.

2. Non potranno accedere agli impianti Associazioni, gruppi, enti che non risultino in possesso dell'autorizzazione scritta del competente Ufficio. Le concessioni degli impianti sportivi sono rilasciate esclusivamente per l'uso ai quali gli stessi sono destinati: i responsabili delle Società ed Associazioni assegnatarie sono tenuti a vigilare sul rispetto scrupoloso di tali norme da parte dei loro associati.

3. Gli impianti devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente dalla società assegnataria e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' pertanto vietata ogni forma di sub-concessione.

4. E' fatto obbligo agli utenti di:

- a) Utilizzare gli impianti e le attrezzature con l'ordinaria diligenza e mantenerli in condizione di normale funzionalità;
- b) Osservare un contegno improntato alla massima correttezza indossando una tenuta sportiva consona;
- c) Indossare sempre calzature idonee a preservare l'integrità della superficie degli impianti.
- d) Osservare le specifiche eventuali prescrizioni in calce alla concessione.

La ripetuta inosservanza degli obblighi di cui sopra comporterà la revoca della concessione.

5. In caso di indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica degli impianti, oltre che per ragioni di pubblico interesse, le attività sportive saranno sospese senza che il concessionario possa nulla rivendicare dalla Amministrazione Comunale.

6. Non è consentito il deposito di materiale e cose proprie nei locali concessi in uso per le attività sociali. I gruppi o le associazioni con concessione annuale, potranno utilizzare, per il deposito, propri armadi collocati nei locali-magazzino.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

1. I concessionari devono far sì che siano evitati la sottrazione di oggetti e danni alle attrezzature, agli impianti, ai locali o ad altre pertinenze. In caso di danni di qualsiasi natura, i soggetti concessionari dovranno provvedere alle necessarie reintegrazioni o riparazioni a propria cura e a proprie spese entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 48 ore successive, esclusi dal computo i giorni di domenica e gli altri festivi.

2. E' considerato responsabile il soggetto concessionario cui è assegnato l'utilizzo o la fascia oraria dell'ultimo momento in cui gli oggetti erano presenti o i danni non erano stati ancora arrecati. Nei casi dubbi, i soggetti concessionari rispondono in solido. In difetto si provvederà d'ufficio, addebitando gli oneri secondo quanto previsto dai commi precedenti.

3. L'Amministrazione Comunale non può essere chiamata a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti occorsi ad attrezzi, indumenti o altro materiale necessario alla pratica sportiva di proprietà dei concessionari e temporaneamente depositati presso gli impianti.

4. I concessionari sollevano il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o a persone riconducibili alla pratica dell'attività sportiva. Per le concessioni in uso esclusivo, ogni società dovrà provvedere in proprio alla stipula di apposita polizza assicurativa e produrne copia al Comune.

5. Al momento della concessione in uso degli impianti, il legale rappresentante delle Società/Gruppo dovrà sottoscrivere l'apposito "modulo di richiesta", dichiarando esplicitamente di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

6. I gruppi richiedenti gli impianti, in relazione alle manifestazioni promosse, si faranno carico della comunicazione alla autorità di Pubblica Sicurezza qualora ricorressero i presupposti.

ART. 13– ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Le chiavi degli impianti sono affidate esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di custodia dell'impianto in questione; nessun altro soggetto potrà disporre delle chiavi di accesso. E' fatto divieto a chiunque la riproduzione delle chiavi. Le stesse dovranno essere restituite quanto prima, dopo l'utilizzo, agli uffici comunali, altrimenti dopo cinque giorni scatterà una penale (stabilita dalla Giunta Comunale) da applicarsi per ogni giorno di ritardo.

2. Il Responsabile dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o delle attività sportive che vi si svolgono.

3. Non sarà consentito l'accesso all'impianto:

- a) agli atleti o iscritti a Società/Associazioni, se non in presenza di un allenatore o accompagnatore ufficiale;
- b) agli studenti, se non accompagnati da personale appositamente incaricato dal Dirigente scolastico.

E' altresì severamente vietato:

- introdurre animali negli impianti;
- effettuare qualsiasi intervento o manomissione dell'impianto elettrico e di riscaldamento;
- fumare;
- introdurre bibite in contenitori di vetro o metallici, nonché oggetti comunque pericolosi;

4. La violazione delle suddette prescrizioni determinerà immediatamente la sospensione della concessione a carico della Società interessata, che non potrà vantare nessun risarcimento per l'interruzione dell'attività programmata.

5. E' consentito agli atleti appartenenti alle Associazioni concessionarie giovare delle attrezzature fisse nonché degli impianti di gioco esistenti nelle strutture, purché alla presenza e sotto la responsabilità della persona all'uopo individuata nell'atto di concessione. Eventuali attrezzature appartenenti a singole società e gruppi potranno essere collocate negli impianti previa autorizzazione comunale.

Al termine di ogni attività sportiva le attrezzature vanno riposte negli appositi spazi. Il Comune non è responsabile per il furto o per il danneggiamento dei materiali dei gruppi o delle società che vengono lasciati in custodia all'interno degli impianti comunali.

6. Il contegno durante la permanenza nelle strutture deve essere improntato alla massima correttezza e al rispetto nei confronti degli addetti all'impianto e dei responsabili dei gruppi. Questi ultimi dovranno anch'essi mantenere adeguati comportamenti nei confronti degli utenti ed in difetto l'Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio revocare la concessione.

7. Durante la permanenza all'interno dell'impianto, dovranno essere evitati schiamazzi e rumori molesti, fatta eccezione per le manifestazioni agonistiche per le quali dovrà essere previsto un adeguato servizio d'ordine a cura dei concessionari. L'eventuale partecipazione di pubblico presupporrà l'utilizzo degli appositi percorsi attrezzati prestabiliti dal Comune per l'afflusso ed il deflusso e la diretta responsabilità civile, penale ed amministrativa del concessionario sulla incolumità del pubblico medesimo.

8. I concessionari rispondono di tutti i danni provocati, anche dal pubblico, all'immobile, agli impianti ed ai beni custoditi all'interno del palazzetto nel periodo di utilizzo. Eventuali danni dovranno tempestivamente essere segnalati agli uffici comunali per l'adozione dei provvedimenti di

competenza. Il concessionario che non si atterrà a tali condizioni potrà subire l'immediata revoca della concessione.

9. L'utilizzo delle strutture per la disputa delle partite di campionato dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile del Servizio del Comune al quale le società concessionarie hanno l'obbligo di consegnare i calendari delle partite appena questi siano, su richiesta dei concessionari, in loro possesso e comunque non meno di due settimane prima dell'inizio del campionato.

10. Le partite amichevoli dovranno svolgersi durante l'orario di allenamento, previo assenso del Comune. Eventuali deroghe potranno essere consentite di volta in volta, dall'Ufficio competente.

ART. 14 – PAGAMENTI E TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti è soggetto al pagamento delle tariffe e dalle cauzioni, ove previste, appositamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito. Eventuali deroghe verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Il mancato pagamento entro il trimestre successivo della tariffa stabilita per l'utilizzo, comporterà l'impossibilità di utilizzare le palestre o gli impianti sportivi e l'esclusione del concessionario moroso da ogni ulteriore autorizzazione, fino a quando perduri la morosità, fatte salve le azioni del Comune per il recupero del credito.

Il Responsabile del Settore Sport adotterà i necessari provvedimenti che saranno successivamente comunicati al soggetto inadempiente.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere esenzioni e riduzioni a suo insindacabile giudizio per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro.

ART. 15 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Fuori dei casi disciplinati da apposite convenzioni, il Sindaco può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni .

2. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel comma precedente e nell'art. 11.

3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato in precedenza i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nella concessione e/o nel presente regolamento.

4. La revoca della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Ente.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti dispositivi esistenti in materia di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

3. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.